

**Allegato A****PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI PIANI E PROGRAMMI (Artt. 13 - 18 D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)****FASE 1: Redazione e trasmissione della documentazione preliminare**

L'Autorità procedente<sup>1</sup> adotta e trasmette agli uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS (autorità competente):

- un Rapporto Preliminare Ambientale, sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri.  
Il rapporto Preliminare illustra inoltre gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso<sup>2</sup>;
- l'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale.

**FASE 2: Consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e parere sul Rapporto Preliminare Ambientale**

L'Autorità procedente<sup>1</sup>, entra in consultazione con l'Autorità competente, cioè la Commissione Regionale per la VAS inviando la documentazione di cui alla FASE 1. Successivamente alla trasmissione della suddetta documentazione l'ufficio a supporto della Commissione Regionale per la VAS chiederà ai Soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma, l'invio dei propri contributi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della documentazione.

La Commissione regionale per la VAS, fatti propri i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, si esprime sul Rapporto Preliminare Ambientale e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla FASE 1.

Il Rapporto Preliminare Ambientale, i contributi pervenuti durante la consultazione preliminare e il parere motivato della Commissione regionale per la VAS sono successivamente resi disponibili sul sito web dell'Autorità competente.

**FASE 3: Elaborazione della proposta di piano o programma e del Rapporto Ambientale**

L'Autorità procedente<sup>1</sup> / proponente sugli esiti delle consultazioni sul Rapporto Preliminare Ambientale e sul parere motivato della Commissione Regionale per la VAS redige:

- la proposta di piano o programma;
- il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o del programma, redatto sulla base delle indicazioni contenute all'art. 13 comma 4 Parte Seconda Titolo II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo i criteri dell'allegato VI – “Contenuti del Rapporto

<sup>1</sup> il Comune capofila nel caso di Piani di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI).

<sup>2</sup> Inclusi eventuali altri specifici contenuti previsti da eventuali leggi di riferimento quale, in particolare, la Legge Regionale 11/2004 nel caso dei piani territoriali.



afe120dc



ambientale di cui all'art. 13" alla Parte Seconda del citato decreto, e che include anche il Piano del Monitoraggio di cui alla successiva FASE 8;

- la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale,
- la documentazione per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., che costituisce elaborato autonomo redatto secondo le vigenti disposizioni regionali con cui sono definite le relative procedure e modalità operative.

#### **FASE 4: Adozione**

L'Autorità procedente<sup>1</sup> predispose l'atto amministrativo per l'adozione del piano o programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, documentazione che, assieme all'avviso pubblico, dovrà essere trasmessa agli uffici a supporto dell'autorità competente, Commissione Regionale per la VAS, per il prosieguo della procedura, successivamente all'avvenuta adozione.

#### **FASE 5: Fase di Consultazione Pubblica**

**PUBBLICAZIONE:** L'Autorità procedente<sup>1</sup> pubblica nel portale web comunale (nel caso di Piani di Assetto del Territorio Intercomunale nei siti web di tutti i comuni facenti parte della pianificazione intercomunale) e nel portale web regionale proprio della Commissione Regionale per la VAS, un avviso contenente:

- a) la denominazione del Piano o del Programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e le eventuali applicazioni delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) una breve descrizione del Piano o del Programma e dei possibili effetti ambientali;
- d) l'indirizzo web e la modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente per la loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**CONSULTAZIONE:** Entro il termine di quarantacinque (45) giorni (ovvero entro il termine superiore se previsto dalla legge di settore), chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare all'autorità proponente le proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

In questa fase l'ufficio a supporto della Commissione Regionale per la VAS comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, già coinvolti nella fase preliminare, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sui siti web delle autorità coinvolte e l'avvio della consultazione pubblica affinché gli stessi possano esprimersi. Le autorità ambientali trasmetteranno il proprio contributo all'Autorità competente e all'Autorità procedente/proponente.

#### **FASE 6: Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione, espressione parere motivato**

Nei successivi quarantacinque (45) giorni alla scadenza della consultazione pubblica, la Commissione Regionale per la VAS esprime il proprio parere motivato, facendo propri anche gli



afe120dc



esiti della Valutazione di Incidenza, tenendo conto della documentazione presentata, delle osservazioni, dei pareri resi dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati e dei risultati delle eventuali consultazioni transfrontaliere svolte.

#### **FASE 7: Approvazione e informazione sulla decisione**

Il parere motivato dell'Autorità competente per la VAS e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o programma.

La decisione finale è pubblicata nei siti web delle Autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche sui siti web dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **FASE 8: Modalità di svolgimento del monitoraggio**

Il Monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente al fine di assicurare:

- l'ottemperanza alle prescrizioni date dal parere motivato della Commissione Regionale per la VAS in ordine al "Piano di Monitoraggio",
- il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivante dall'attuazione di Piani e Programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

L'Autorità procedente dovrà pertanto trasmettere un rapporto sul monitoraggio con cadenza periodica concordata con l'Autorità competente.

L'Autorità competente si esprime entro trenta (30) giorni sul documento ricevuto approfondendo i risultati del monitoraggio ambientale stesso e le eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente.

L'Autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



afe120dc



Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

